



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 9 Febbraio 2024

CASI OPERATIVI

Per le immobiliari di gestione l'indetraibilità dell'Iva è gestita tramite il pro rata
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Spese per corsi universitari non statali: regole 2023 e novità 2024
di Mauro Muraca

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

"Nuovi" chiarimenti in tema di monitoraggio fiscale nella videoconferenza dello scorso 1.2.2024
di Ennio Vial

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili 2024 con massimale di spesa ridotto
di Alessandro Bonuzzi

LA LENTE SULLA RIFORMA

Rettifiche da operare al reddito concordato
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



CASI OPERATIVI

Per le immobiliari di gestione l'indetraibilità dell'Iva è gestita tramite il pro rata

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Alfa Srl è una società di gestione immobile che sta acquistando un fabbricato abitativo; l'operazione di acquisto è assoggettata a Iva con aliquota 10%.

Su tale imposta opera l'indetraibilità oggettiva?

Vi sono situazioni dove tale limitazione può essere derogata?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Spese per corsi universitari non statali: regole 2023 e novità 2024

di **Mauro Muraca**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

[Scopri di più](#)

Normativa di riferimento

Articolo 15, comma 1, lettera e), Tuir

D.M. 1577/2023

D.P.R. 212/2005

D.M 249/2010

Articolo 3, L. 549/1995

Articolo 12, Tuir

Articolo 1, commi 252-253, L. 205/2017

Articolo 1, comma 629, L. 160/2019

Articolo 23 del DL 241/1997

Articolo 2, D.Lgs. 216/2023

Documenti di Prassi

Circolare 13/E/2019

Risposta 434/E/2019

Circolare 18/E/2016

Circolare 39/E/2010

Premessa

A norma dell'[articolo 15, comma 1, lettera e\), Tuir](#), per le **spese sostenute per la frequenza a corsi universitari** presso istituti pubblici o privati **competete la detrazione Irpef del 19%**. Per le sole spese sostenute per la frequentazione di corsi presso **università private**, la detrazione Irpef del 19% si applica **sino all'importo stabilito annualmente** per ciascuna facoltà universitaria **tramite decreto del Ministero dell'Istruzione**, dell'Università e della Ricerca, da **pubblicare entro il 31 dicembre**. Tale decreto tiene conto delle medie delle tasse e dei contributi richiesti dalle università statali.



Nota bene

Ebbene, in attuazione alle disposizioni contenute nel citato [articolo 15, comma 1, lett. e\), Tuir](#), il **D.M. 1577/2023** ha individuato **l'importo massimo detraibile** dall'Irpef lorda delle spese per l'istruzione universitaria presso atenei privati **per l'anno 2023**.

La detrazione per spese universitarie non statali

La detrazione Irpef del 19% per spese universitarie non statali **competete a fronte dei costi sostenuti per la partecipazione a:**

- corsi di **istruzione universitaria**;
- corsi **universitari di specializzazione**;
- corsi di **perfezionamento**;
- **master** universitari;
- corsi di **dottorato di ricerca**;
- **istituti Tecnici Superiori (ITS)**, in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti in conformità al D.P.R. 212/2005 presso i **Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**.



Attenzione!!

I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi

equiparabili ai **corsi di formazione scolastica secondaria**, per i quali spetta la detrazione Irpef del 19%, **analogamente** a quanto previsto per le **spese di istruzione secondaria** di secondo grado. Al contrario, le spese di **iscrizione presso istituti musicali privati non sono detraibili**, come specificato nella [circolare n. 13/E/2019](#).

Per quanto concerne gli istituti o università privati o stranieri, la detrazione è concessa fino a un **limite che non supera quello stabilito** in base alle tasse e ai contributi richiesti **dagli istituti statali italiani**.

Spese ammesse in detrazione

La detrazione Irpef del 19% è concessa per le **spese che riguardano**:

- **soprattasse** relative agli **esami di profitto** e di laurea;
- partecipazione ai **test di ammissione ai corsi di laurea**, se previsti dalla facoltà, poiché la svolta della prova di preselezione è una condizione essenziale per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- frequenza dei **tirocini Formativi Attivi (TFA)** per la formazione iniziale dei docenti istituiti, secondo quanto stabilito dal D.M. 249/2010, presso le **facoltà universitarie** o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Oltre alle **spese sostenute per la tesi**, rientrano nella detrazione anche i **costi associati alla cosiddetta "ricognizione"** ([risposta interpello n. 434/2019](#)).



Nota bene

La ricognizione è il processo amministrativo a disposizione degli studenti che, pur non essendo decaduti o rinunciatari, desiderano **riavviare la propria carriera accademica** dopo un periodo di interruzione degli studi, caratterizzato dal **mancato pagamento di tasse e contributi universitari**. Per avviare la procedura, lo studente deve **presentare una richiesta di ricognizione**, previa liquidazione della tassa associata a tale procedura. Questa tassa di ricognizione rappresenta un **importo forfettario richiesto** in alternativa al pagamento **completo delle tasse di iscrizione** relative agli anni precedenti.

Limite di spesa detraibile al 19% per le università non statali

Nell'anno 2023, i **massimali detraibili sono stati determinati dal D.M. 1577/2023**. Per il periodo fiscale 2023, l'importo massimo detraibile per le spese concernenti tasse e contributi di iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico presso Università non statali **è stato individuato**:

- per **ciascuna area disciplinare**, in conformità alle classificazioni riportate nell'allegato del suddetto D.M. 1577/2023;

Area disciplinare dei corsi di istruzione

Medica

Sanitaria

Scientifico-Tecnologica

Umanistica- sociale

- In base alla **regione in cui è situato il corso di studio**.

NORD

- Emilia-Romagna
- Friuli Venezia giulia
- Liguria
- Lombardia
- Piemonte
- Trentino-Alto Adige
- Valle d'Aosta
- Veneto

CENTRO

- Abruzzo
- Lazio
- Marche
- Toscana
- Umbria

SUD

- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia

Limite di spesa detraibile per le università non statali anno 2023

Area disciplinare corsi istruzione	NORD	CENTRO	SUD
Medica	Euro 3.900	Euro 3.100	Euro 2.900
Sanitaria	Euro 3.900	Euro 2.900	Euro 2.700
Scientifico-Tecnologica	Euro 3.700	Euro 2.900	Euro 2.600
Umanistica- sociale	Euro 3.200	Euro 2.800	Euro 2.500

La spesa massima per le spese sostenuti dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è fissata in misura pari a:

NORD

Euro 3.900

CENTRO

Euro 3.100

SUD

Euro 2.900

**Attenzione!!!**

È importante sottolineare che ai suddetti importi **va aggiunto l'importo corrispondente alla** **tassa regionale per il diritto allo studio**, come stabilito dall'[articolo 3, L. 549/1995](#).

Spese frequenza università estere

Per le spese per la **frequenza all'estero di corsi universitari** occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per:

- la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla **medesima area disciplinare**;
- la zona geografica in cui ricade **il domicilio fiscale del contribuente**.

Università telematiche

Le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere **detratte facendo riferimento**:

- **all'area tematica del corso**;
- per l'individuazione dell'area geografica, alla **Regione in cui l'Università ha la sede legale**.

Corsi di laurea in teologia presso le università pontificie

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie possono essere **detratte** nella misura **stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – Sociale"**. Per quanto concerne, invece, la **zona geografica di riferimento**, l'Agenzia ritiene che, per motivi di semplificazione, debba essere individuata nella **Regione in cui si svolge il corso di studi**, anche nel caso in cui il corso sia **tenuto presso lo Stato Città del Vaticano**.

**Attenzione!!**

I contributi versati all'università pubblica per il riconoscimento del titolo di laurea ottenuto all'estero **non rientrano tra le spese detraibili**, conformemente a quanto specificato nella [circolare n. 39/E/2010](#) e in una FAQ dell'Agenzia delle entrate dello scorso 10.11.2016.

Modalità di pagamento

L'[articolo 1, comma 679, L. 160/2019](#), ha previsto che, a partire dall'1.1.2020, la detrazione Irpef 19% viene riconosciuta solamente **se il pagamento è avvenuto con:**

- **bonifico bancario** o postale;
- **altri sistemi di pagamento**, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'[articolo 23, D.Lgs. 241/1997](#):
 - **carte di debito**;
 - **carte di credito e prepagate**;
 - **assegni bancari e circolari**.

Regole per la detraibilità delle spese universitarie

L'[articolo 15, comma 2, primo periodo, Tuir](#), stabilisce che le spese universitarie non statali sono detraibili anche se sono state **sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico**: sono considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell'[articolo 12, Tuir](#), i familiari il cui reddito complessivo annuo **non supera 2.840,51 euro**, al netto degli oneri deducibili.

**Nota bene**

A decorrere dall'1.1.2019, il predetto limite **è stato aumentato a 4.000 euro esclusivamente per i figli di età non superiore ai 24 anni**, come indicato dall'[articolo 1, commi 252-253, L. 205/2017](#).

Alla spesa detraibile in rassegna, si applicano le **disposizioni introdotte dall'[articolo 1, comma 629, L. 160/2019](#)** (Legge di Bilancio 2020) riguardanti la **parametrazione al reddito complessivo**. Si rammenta, infatti, che dall'1.1.2020, ai sensi dell'[articolo 15, comma 3-bis, Tuir](#), le detrazioni previste dall'[articolo 15, Tuir](#), tra cui quella in rassegna, **spettano**:

- **per l'intero importo** della spesa sostenuta nel caso in cui il **reddito complessivo non ecceda 120.000 euro**;
- per la parte corrispondente al **rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro**, qualora il reddito complessivo superi i **120.000 euro**.

Non compete alcuna detrazione, invece, se il **reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano**.

Reddito complessivo

Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia
Limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023
Calcolo spese detraibili ex articolo 15, comma 3-bis, Tuir

Calcolo detrazione spettante anno 2023

180.000 euro

3.000 euro

3.900 euro

 $3.000 \text{ euro} \times [(240.000 \text{ euro} - 180.000 \text{ euro}) / 120.000 \text{ euro}] = 1.500 \text{ euro}$ $285 \text{ euro} = (1500 \text{ euro} * 19\%)$ **Reddito complessivo**

Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023
Calcolo spese detraibili ex articolo 15, comma 3-bis, Tuir

Calcolo detrazione spettante anno 2023

220.000 euro

3.000 euro

3.900 euro

 $3.000 \text{ euro} \times [(240.000 \text{ euro} - 220.000 \text{ euro}) / 120.000 \text{ euro}] = 500 \text{ euro}$ $95 \text{ euro} = (500 \text{ euro} * 19\%)$ **Reddito complessivo**

Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023
Calcolo spese detraibili ex articolo 15, comma 3-bis, Tuir

Calcolo detrazione spettante anno 2023

300.000 euro

3.000 euro

3.900 euro

0 euro (reddito imponibile superiore a euro 240.000)

0 euro

Reddito complessivo	40.000
Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario) presso istituto non statale nel nord Italia	3.000
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023	3.900 euro
Calcolo spese detraibili ex articolo 15, comma 3-bis, Tuir	3.000 euro (non si applica la riduzione perché il reddito è inferiore a 120.000 euro)
Calcolo detrazione spettante anno 2023	570 euro = (3.000 euro *19%)

Riforma Irpef: novità 2024

Si deve tenere presente che, a **decorrere dall'anno 2024**, la riforma Irpef ha operato una stretta ulteriore alla precedente disposizione commentata, **limitatamente ad alcune tipologie di detrazione**. Infatti, ai sensi dell'[articolo 2, D.Lgs. 216/2023](#), in vigore dallo scorso 31.12.2023, è prevista **una riduzione di 260 euro della detrazione complessiva per l'anno 2024**, destinata a contribuenti con un **reddito complessivo superiore a 50.000 euro**.

Oneri assoggettati a riduzione

Gli oneri assoggettati a questa riduzione di 260 euro **sono**:

- gli **oneri detraibili al 19% disciplinati dal Tuir** (o altre normative fiscali), **escluse le spese sanitarie** di cui all'[articolo 15, comma 1, lettera c\), Tuir](#).



Nota bene

La riduzione si applica **sulle spese detraibili aventi ad oggetto, ad esempio, i prestiti agrari e mutui ipotecari** per l'abitazione principale, le **spese per istruzione universitaria e frequenza scolastica, spese funebri, ecc...**

- le **erogazioni liberali in favore dei partiti politici**, come specificato dall'[articolo 11, D.L. 149/2013](#);
- i **premi assicurativi per rischi di eventi calamitosi**, come indicato dall'[articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020](#).

**Nota bene**

Per quanto riguarda la **determinazione del reddito complessivo** ai fini della riduzione di 260 euro, occorre considerare il reddito **al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita** ad abitazione principale e delle relative pertinenze, come specificato dall'[articolo 10, comma 3-bis, Tuir](#).

Questa riduzione di 260 euro deve essere **applicata dopo aver calcolato la parametrizzazione della spesa detraibile al reddito complessivo**, secondo quanto stabilito dal citato [articolo 15, comma 3-bis, Tuir](#) ([circolare n. 2/E/2024](#)). In altre parole, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione **va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta** per effetto della parametrizzazione dell'onere detraibile al reddito complessivo del contribuente

Reddito complessivo

Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario)
presso istituto non statale nel nord Italia
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023
Calcolo spese detraibili ex articolo 15 comma 3-bis Tuir

180.000 euro

3.000 euro

3.900 euro

$$3.000 \text{ euro} \times [(240.000 \text{ euro} - 180.000 \text{ euro}) / 120.000 \text{ euro}] = 1.500 \text{ euro}$$

Detrazione ex articolo 15 comma 3-bis Tuir
Dcurtazione legge di bilancio 2024
Detrazione spettante anno 2024

285 euro = (euro 1500 * 19%)

260 euro

25 euro = (285 euro - 260 euro)

Reddito complessivo

Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario)
presso istituto non statale nel nord Italia
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023
Calcolo spese detraibili articolo 15 comma 3-bis Tuir

220.000 euro

3.000 euro

3.900 euro

$$3.000 \text{ euro} \times [(240.000 \text{ euro} - 220.000 \text{ euro}) / 120.000 \text{ euro}] = 500 \text{ euro}$$

Detrazione articolo 15 comma 3-bis Tuir
Dcurtazione Legge di bilancio 2024
Detrazione spettante anno 2024

95 euro = (500 euro * 19%)

260 euro

0 euro (la franchigia assorbe la

detrazione)

Reddito complessivo

Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario)
presso istituto non statale nel nord Italia
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023
Calcolo spese detraibili articolo 15 comma 3-bis Tuir

Detrazione articolo 15 comma 3-bis Tuir
Deduzione Legge di bilancio 2024
Detrazione spettante anno 2024

300.000 euro

3.000

3.900 euro

0 euro (Non applicabile perché il reddito eccede 240.000 euro)

0 euro

Non applicabile

0 euro

Reddito complessivo

Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario)
presso istituto non statale nel nord Italia
limite massimo di spesa detraibile D.M. 1577/2023
Calcolo spese detraibili articolo 15 comma 3-bis Tuir

Detrazione articolo 15 comma 3-bis Tuir
Deduzione Legge di bilancio 2024

Detrazione spettante anno 2024

40.000 euro

3.000 euro

3.900 euro

3000 euro (non si applica la riduzione perché il reddito è inferiore a 120.000 euro)

$19\% \times 3000 = 570 \text{ EURO}$

0 euro (reddito è inferiore a 50.000 euro)

570 euro

Reddito complessivo

Spese per la frequenza di corsi universitari (ambito sanitario)
presso istituto non statale nel nord Italia
limite massimo di spesa detraibile
Calcolo spese detraibili articolo 15 comma 3-bis Tuir

Detrazione articolo 15 comma 3-bis Tuir
Deduzione Legge di bilancio 2024
Detrazione spettante anno 2024

60.000 euro

3.000

3.900 euro

3.000 euro (non si applica la riduzione perché il reddito è inferiore a 120.000 euro)

$570 \text{ euro} = (3.000 \text{ euro} \times 19\%)$

260 euro

$310 \text{ euro} = (570 \text{ euro} - 260 \text{ euro})$

“Nuovi” chiarimenti in tema di monitoraggio fiscale nella videoconferenza dello scorso 1.2.2024

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

Nel corso della **videoconferenza dello scorso 1.2.2024**, l'Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di **monitoraggio fiscale**. L'intervento dell'Ufficio era sicuramente atteso sul tema, in considerazione del fatto che le **bozze di Modelli dichiarativi**, pubblicati sul sito ministeriale, contengono **nuove indicazioni in tema di monitoraggio fiscale** che, a mio avviso, **necessitano di chiarimenti**.

Invero, **nulla di tutto questo**. All'Agenzia delle entrate sono stati posti quesiti che **l'Ufficio aveva già affrontato in altre occasioni**. Le risposte sono state fortunatamente **poco innovative**, per cui possiamo quanto meno essere sereni sul fatto che **alcune certezze** conquistate negli anni **sono state confermate**.

Con il primo quesito di nostro interesse (il numero 10) viene sostanzialmente chiesto se il monitoraggio cumulativo di un dossier titoli sia **ancora ammesso** o se il contribuente si debba ora **dilettare a monitorare rigo per rigo ogni singolo titolo**. Pensate ad un tizio che fa trading e che fa una compravendita al giorno! In questo caso servono circa 365 righe del quadro RW.

Il quesito, invero, è stato posto in tema di **cripto attività**, ma la logica è la stessa e nasce dal fatto che una **segnalazione cumulativa** determina in prima battuta **una lvafe imprecisa**. L'Agenzia ha comunque confermato che i principi della [circolare n. 12/E/2016](#) (in tema di monitoraggio sintetico della relazione bancaria) sono **ancora validi e lo stesso principio va, quindi, esteso alle cripto attività**.

Con la domanda n. 11 si chiede all'Agenzia delle entrate se possa essere **estesa anche al caso del contribuente che compila il quadro RT**, l'indicazione contenuta nella [circolare n. 30/E/2023](#), relativa alla possibilità per il contribuente che **regolarizza le cripto attività di comunicare all'intermediario che adotta il regime amministrato il valore determinato**, ai fini della regolarizzazione per calcolare le future plusvalenze.

In altri termini, si chiede se **l'effetto rivalutativo della procedura di regolarizzazione** vale anche per il **regime della dichiarazione** oltre che **per il regime amministrato**. Quel passaggio

della circolare fu all'epoca per me oscuro e la risposta – invero scontata – dell'Ufficio, conferma che la **procedura di regolarizzazione non offre alcun effetto rivalutativo** a prescindere dal regime che si adotti. Ragionevolmente è un refuso rimasto nella circolare che **rievoca i tempi dello scudo fiscale**.

L'ultima domanda di nostro interesse, la numero 20, infine, si focalizza sul tema del **ravvedimento operoso delle crypto-attività**. Nel caso di specie, il ravvedimento ha ad oggetto l'annualità 2017 e si chiede se sia possibile il ravvedimento in questione e **con quali modalità**. Un tema particolarmente delicato, infatti, attiene alla valutazione della sanzione applicabile. La [circolare 30/E/2023](#) aveva già, in modo convincente, **segnalato che si applica la sanzione del 3% senza raddoppio**. Fortunatamente, l'Agenzia delle entrate conferma l'impostazione e conferma anche **la ravvedibilità del 2017 entro il 31.12.2023**. Se non consideriamo il tema della proroga degli 85 giorni, peraltro non menzionata, il 2017 è ormai "andato" sia sotto il profilo del **monitoraggio fiscale che sul profilo reddituale**, sul presupposto che la dichiarazione non sia stata all'epoca omessa.

In conclusione, possiamo affermare che le risposte dell'Ufficio **sono per certo condivisibili e coerenti** con il pregresso. Ciò ci arreca una indubbia soddisfazione e senso di appagamento che però è un "Piacer figlio d'affanno ... ch'è **frutto del passato timore**, onde" l'operatore "si scosse" alla lettura dei quesiti e "paventò" non sicuramente "la morte", ma il **rischio che l'Agenzia rivedesse alcune certezze conquistate a fatica nel corso degli anni**.

Il titolo del mio intervento è, quindi, fuorviante: **nulla di nuovo sotto il sole!**

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili 2024 con massimale di spesa ridotto

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Il **bonus mobili** è in vigore anche per l'anno **2024**, sebbene con una revisione del **plafond** di spesa al ribasso, che passa da 8.000 euro del 2023 a **5.000 euro per il corrente anno**; restano confermate, invece, la **percentuale** di calcolo della detrazione, che rimane fissa al **50%**, nonché la modalità di fruizione della stessa, ossia in **10 rate annuali di pari importo**.

Si deve ricordare che, per fruire dell'agevolazione è necessario che i beni agevolabili siano destinati all'arredamento di un'abitazione oggetto di un **intervento**, per il quale si beneficia del **bonus ristrutturazione**, di cui all'[articolo 16-bis, Tuir](#), oppure del **sismabonus** di cui all'[articolo 16, D.L. 63/2013](#). Peraltro, per fruire del bonus mobili 2024, per spese sostenute nel 2024, vigendo il **criterio di cassa**, l'intervento edilizio deve essere **iniziato non prima dell'1.1.2023**.

I beni agevolabili sono rappresentati da:

- **mobili nuovi**: letti, armadi, cassettiere, **librerie, scrivanie, tavoli**, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione;
- **grandi elettrodomestici nuovi**: apparecchi di refrigerazione, **frigoriferi, congelatori, lavatrici**, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, **apparecchi e piani di cottura**, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, **ventilatori elettrici e apparecchi per il condizionamento**. La **classe energetica** non deve essere inferiore alla:

1. **A** per i forni;
2. **E** per **lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie**;
3. **F** per **frigoriferi e congelatori**.

Per non perdere l'accesso al bonus mobili, il **pagamento** deve essere effettuato:

- con **bonifico**, oppure con l'utilizzo di **carte di credito** o di **debito** e **non** con assegno o in contanti;
- **successivamente alla data di inizio dell'intervento edilizio agevolabile**, ai fini del bonus ristrutturazione o del sismabonus.

La data di inizio lavori può essere **ricavata dall'abilitazione amministrativa**, dalla **comunicazione preventiva all'Asl**, oppure da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa ai sensi dell'[articolo 47, D.P.R. 445/2000](#), **laddove** non sia presente né l'abilitazione amministrativa, né la comunicazione all'Asl, in quanto **non necessarie**.

Siccome per l'anno 2024 il *plafond* di spesa è stabilito in euro 5.000 euro, la **detrazione massima** ammonta a 2.500 euro = (5.000 euro x 50%) fruibile in 10 anni, quindi in misura pari a 250 euro all'anno.

Resta fermo che se, con riferimento al **medesimo intervento edilizio iniziato dall'1.1.2023**, sono già state sostenute spese per l'arredo nel corso del 2023, esse vanno **considerate unitamente** a quelle che saranno sostenute nel 2024, ai fini della verifica del rispetto del ***plafond* di spesa**.

Così, ad esempio, se nel corso del 2023 sono state sostenute spese per l'acquisto dell'arredo per un importo **pari o superiore a 5.000 euro**, nessuna somma potrà ritenersi agevolabile nel 2024. Diversamente, se nel corso del 2023 sono state sostenute spese per l'acquisto dell'arredo per un importo inferiore a 5.000 euro, sono agevolabili anche le spese sostenute nel 2024 **fino a concorrenza** del limite di 5.000 euro.

Tuttavia, se l'intervento edilizio interessa **più unità immobiliari**, il *plafond* di spesa di 5.000 euro si moltiplica per il numero di abitazioni ristrutturate. Perdi più, il calcolo del limite di spesa va effettuato avendo riguardo al **numero di unità immobiliari** censite in catasto **prima dell'intervento edilizio** e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

L'acquisto di grandi elettrodomestici nuovi, per i quali si fruisce del bonus mobili, deve essere oggetto di **comunicazione all'Enea** entro i successivi 90 giorni, siccome impattante sotto il profilo del **risparmio energetico**. Tuttavia, la **mancata o tardiva** trasmissione dei dati all'Enea, ancorché obbligatoria, **non** comporta la **perdita** del diritto alla detrazione ([risoluzione n. 17/E/2019](#)).

LA LENTE SULLA RIFORMA

Rettifiche da operare al reddito concordatodi **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

Scopri di più

Per le imprese ed i lavoratori autonomi che aderiranno al **concordato preventivo biennale** per i **periodi d'imposta 2024 e 2025**, il reddito concordato deve essere **oggetto di alcune variazioni** riferite essenzialmente a **poste straordinarie di reddito**.

In attesa che il Decreto legislativo, già approvato dal Governo, sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i contribuenti ed i loro consulenti devono già iniziare a fare **alcune riflessioni sulla convenienza o meno ad aderire alla proposta** che arriverà dall'Agenzia delle entrate. Si ricorda che il concordato preventivo biennale è riservato a **tutti i contribuenti che applicano gli ISA** (a prescindere dal livello di affidabilità fiscale) ed ai **contribuenti forfettari**, per i quali è prevista l'applicazione in via sperimentale **per il solo periodo d'imposta 2024**.

Gli articoli 15 e 16 del Decreto si occupano di **definire il reddito**, di lavoro autonomo o d'impresa, **oggetto di concordato**. Per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo, si precisa che l'importo proposto al contribuente è individuato con riferimento all'[articolo 54, Tuir](#), **senza considerare** i valori relativi alle **plusvalenze e minusvalenze** ed ai **redditi di partecipazione** in soggetti di cui all'[articolo 5, Tuir](#).

È poi stabilito che il **saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze**, nonché i **redditi di partecipazione**, **determinano una variazione** (in aumento o in diminuzione) del **reddito concordato**, fermo restando il **limite minimo di euro 2.000**.

Il richiamo alle sole plusvalenze e minusvalenze, quali elementi straordinari che non rientrano nella proposta di reddito da parte del Fisco, dovrebbe confermare che **esulano dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo le sopravvenienze**. Per alcune fattispecie, infatti, in passato, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto **imponibili le sopravvenienze attive**, anche **nella determinazione del reddito di lavoro autonomo** (ad esempio a seguito della cessione di un contratto di leasing o per le somme conseguite a titolo di risarcimento dei danni riferiti a costi dedotti in esercizi precedenti).

Tra le variazioni da apportare al reddito concordato **non sono citati i corrispettivi** derivanti dalla **cessione della clientela** o di altri **elementi immateriali** riferibili all'attività professionale

di cui al comma 1-quater, dell'[articolo 54, Tuir](#), i quali, pur essendo componenti straordinari, **non dovrebbero modificare l'importo del reddito concordato con l'Agenzia delle entrate.**

Le medesime regole descritte per il reddito di lavoro autonomo sono in sostanza previste anche **per la determinazione del reddito d'impresa concordato**, con la differenza che, in questo caso, **non sono considerate**, oltre alle plusvalenze e minusvalenze, anche **le sopravvenienze attive e passive**. Inoltre, è stabilito che, **eventuali perdite fiscali**, conseguite in periodi d'imposta precedenti a quelli concordati, determinano **una variazione in diminuzione del reddito concordato**. Anche per il reddito d'impresa è previsto il **limite minimo di euro 2.000**.

Per quanto riguarda **le plusvalenze**, le variazioni da apportare al reddito concordato non riguardano solamente quelle di cui all'[articolo 58, Tuir](#) (per i soggetti Irpef) e all'[articolo 86, Tuir](#) (per i soggetti Ires), ma anche quelle di cui all'[articolo 87 Tuir](#), ossia quelle **esenti derivanti dalla cessione delle partecipazioni** con i requisiti "pex". Trattandosi di **componenti positivi di reddito esenti**, la variazione non incide comunque sul **reddito concordato da parte del contribuente**. **Nessuna variazione** è, invece, prevista per **le perdite su crediti** di cui all'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), in quanto la norma, pur richiamando l'[articolo 101, Tuir](#), si riferisce espressamente alle **sopravvenienze passive e non anche alle perdite**. **Non prevedere una variazione diminutiva del reddito concordato** per effetto di perdite su crediti derivanti da elementi "certi e precisi" è, senza dubbio, **una penalizzazione**, soprattutto quando tali perdite presentano **caratteri di straordinarietà e non prevedibilità**. Vedremo se **tra le circostanze eccezionali**, da individuare con Decreto del MEF, che determinano una riduzione di più del 50% del reddito concordato, **potranno rientrare anche perdite su crediti "straordinarie"**.